

**FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA BANCA POPOLARE DI ANCONA
E DELLE SOCIETÀ CONTROLLATE**

**DOCUMENTO SULLA RITA
(Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)**

Il presente documento intende rappresentare agli iscritti al Fondo Pensione per il Personale della Banca Popolare di Ancona e delle Società Controllate le caratteristiche, le condizioni, i costi, la periodicità e le relative modalità di erogazione della “Rendita Integrativa Temporanea Anticipata” (RITA), in ottemperanza alle istruzioni fornite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) con la Circolare Protocollo n. 888 dell’8 febbraio 2018.

Il presente documento è valido a decorrere dal 14 giugno 2018.

1. Requisiti per poter richiedere l’erogazione della “RITA”

La RITA può essere richiesta dagli iscritti al Fondo Pensione che si trovino in una di queste due situazioni:

Ipotesi 1

Iscritti che:

- abbiano cessato l’attività lavorativa;
- maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (67 anni dall’01.01.2019) entro i cinque anni successivi;
- abbiano maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

Ipotesi 2

Iscritti che:

- abbiano cessato l’attività lavorativa;
- risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi;
- maturino l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (67 anni dall’01.01.2019) entro i dieci anni successivi;
- abbiano maturato almeno 5 anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.

2. Caratteristiche

La RITA consiste nella liquidazione frazionata del montante accumulato presso il Fondo Pensione per il periodo compreso tra il momento dell’accettazione della richiesta da parte del Fondo e il raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia nel regime di base.

A questo scopo, la posizione individuale dell'iscritto maturata nel Fondo Pensione (totale o parziale a scelta dell'iscritto) viene erogata sotto forma di rate periodiche, con la periodicità indicata nel successivo paragrafo 4.

A differenza delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita, la RITA viene corrisposta direttamente dal Fondo Pensione, senza avvalersi della Compagnia di Assicurazione.

Il montante interessato dalla richiesta della RITA verrà investito, a decorrere dall'accettazione della richiesta e per tutta la durata della RITA stessa, nel comparto Linea 5 denominato "Zurich", salvo diversa indicazione dell'iscritto.

L'iscritto può revocare l'erogazione della RITA in qualsiasi momento, ferme restando le rate già erogate, mediante la compilazione dell'apposito modulo; la revoca preclude però la possibilità di richiedere nuovamente la RITA.

In caso di decesso dell'iscritto durante l'erogazione della RITA, il montante residuo seguirà le regole previste per il riscatto per premorienza (liquidazione in un'unica soluzione agli eredi ovvero ai diversi beneficiari indicati dall'iscritto).

Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di "RITA", l'iscritto conserva il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita a valere sulla porzione residua di montante individuale, sulla quale potranno altresì essere richieste anticipazioni o riscatti secondo le regole ordinarie.

In caso di richiesta in misura parziale della RITA, la restante posizione potrà essere alimentata regolarmente con versamenti volontari da parte dell'iscritto. In caso di richiesta in misura totale della RITA, eventuali versamenti volontari successivi alla data di presentazione della richiesta, effettuati dall'iscritto, saranno inclusi nel montante in liquidazione: pertanto con l'erogazione dell'ultima rata la posizione risulterà chiusa.

Allo stesso modo, durante il periodo di erogazione della RITA è possibile chiedere il trasferimento ad altra forma pensionistica: in questo caso, la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

3. Richiesta e documentazione probatoria

La richiesta di RITA deve essere presentata compilando l'apposito modulo, pubblicato sul sito web del Fondo, a cui deve essere allegata la documentazione di seguito elencata.

Nel caso indicato al paragrafo 1 come "Ipotesi 1" l'iscritto deve attestare il possesso del requisito dei 20 anni di contribuzione nel regime obbligatorio di appartenenza mediante la certificazione "ECOCERT" INPS, che attesta la maturazione del requisito contributivo utile alla pensione con valore legale ovvero la Comunicazione di Liquidazione della pensione rilasciata dall'Inps in accoglimento della richiesta di pensione.

Nel caso indicato al paragrafo 1 come “Ipotesi 2” l’iscritto deve attestare il possesso del requisito dei 24 mesi di inoccupazione presentando nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per adesione al Fondo di Solidarietà (c.d. esodo), una autodichiarazione attraverso la quale dichiara la sussistenza della inoccupazione dalla cessazione del rapporto di lavoro per un periodo superiore a 2 anni (modulo disponibile nel sito).

A questi requisiti deve aggiungersi, tanto nell’ “Ipotesi 1” quanto nell’ “Ipotesi 2”, la cessazione del rapporto di lavoro, che deve essere attestata dal datore di lavoro, ovvero da altra documentazione dalla quale si evinca l’avvenuta interruzione del rapporto di lavoro.

Inoltre, in ambedue le ipotesi alla domanda dovrà essere allegata copia della carta d’identità del richiedente in corso di validità.

Con una successiva comunicazione il Fondo Pensione confermerà all’iscritto l’accettazione della domanda di RITA, indicando la data di decorrenza dell’erogazione delle rate.

4. Periodicità

La “RITA” viene erogata con periodicità trimestrale.

Con cadenza annuale il Fondo Pensione fornirà all’iscritto una informativa in merito alle rate erogate, all’ammontare delle imposte applicate ed al numero di rate residue, mediante la Comunicazione Periodica.

5. Regime fiscale

La parte imponibile della rendita temporanea erogata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei diversi periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare (fino al 31.12.2000, dall’01.01.2001 al 31.12.2006 e dall’01.01.2007), è assoggettata ad una ritenuta a titolo d’imposta con un’aliquota pari al 15%, che si riduce dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla previdenza complementare, con una riduzione massima del 6%; l’aliquota minima applicabile è pertanto pari al 9%.

Le rate di “RITA” vengono erogate al netto di tale prelievo fiscale.

6. Regime dei costi

Nel caso del Fondo Pensione per il Personale della Banca Popolare di Ancona e delle Società Controllate i costi connessi all’operatività del Fondo sono posti a carico dei datori di lavoro; questo principio opera anche nei confronti dell’erogazione della RITA, per la quale non è prevista l’applicazione di voci di costo a carico del richiedente.